



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

## **COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE**

**La Società Enel Energia S.p.A.**

**dal mese di marzo 2018, a seguito della nuova disciplina in tema di *prescrizione biennale* dei crediti afferenti a consumi energetici risalenti nel tempo e fatturati a conguaglio, ha gestito in maniera inadeguata le relative istanze presentate dai consumatori, in particolare laddove: a) ha addossato ai medesimi la responsabilità per la mancata/tardiva fatturazione unicamente sulla base delle dichiarazioni del Distributore circa i vani tentativi di lettura dei contatori, non documentate ed anzi spesso smentite da controprove fornite dall'utente; b) ha immediatamente incassato crediti assoggettabili a prescrizione biennale, riferibili ad utenti che avessero scelto la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito, talvolta ignorando l'istanza di prescrizione sollevata dai medesimi oppure esplicitando soltanto in seguito il relativo rigetto.**

**Tale pratica è stata valutata scorretta, ai sensi degli artt. 20, 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 (*Codice del Consumo*) dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con Delibera del 22 dicembre 2020, ha irrogato ad Enel Energia S.p.A. una sanzione pari a 4 milioni di euro.**

**Si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della *Legge di Bilancio 2018* (l. 205/2017), per effetto della predetta Delibera, l'utente ha, in ogni caso, diritto ad ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.**

**L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi dell'art. 27, comma 8, del *Codice del Consumo***

*(Delibera adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2020 e disponibile sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it))*